



COMUNE DI TAORMINA
Provincia di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione n° ___ del _____

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Art. 2) Istituzione e pagamento dell'Imposta

Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4) Esenzioni

Art. 5) Riduzioni

Art. 6) Misura dell'Imposta

Art. 7) Obblighi del gestore

Art. 8) Versamenti dell'imposta

Art. 9) Controllo e accertamento imposta

Art. 10) Sanzioni

Art. 11) Riscossione coattiva

Art. 12) Rimborsi

Art. 13) Contenzioso

Art. 14) Tavolo tecnico consultivo

Art. 15) Disposizioni transitorie e finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali; sviluppo di punti di accoglienza ed informazione dei turisti; interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione; interventi per servizi pubblici locali; per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Taormina, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Taormina;
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Taormina, per il turismo, la promozione territoriale, l'organizzazione di eventi, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali e le fondazioni di cui il Comune di Taormina è fondatore.
4. L'Ente si riserva di destinare una quota del gettito derivante dall'imposta di soggiorno anche per finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La quota del gettito verrà stabilita con provvedimento annuale della G.M.

Art. 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Taormina. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali

pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Taormina possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I residenti nel Comune di Taormina.
 - b) I minori entro il dodicesimo anno di età.
 - c) per il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
 - d) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente.
 - e) entrambi i genitori accompagnatori di malati;

L'esenzione di cui ai punti D ed E è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa nazionale e regionale.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è dovuta dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le tariffe approvate con apposito atto deliberativo di Giunta
4. Il Comune di Taormina, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme

- ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
5. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.
 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.

Art. 7

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Taormina, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art. 4.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Taormina, entro 24 ore dall'arrivo:
 - Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;
 - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.
8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Taormina il periodo di chiusura.
9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
10. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura ricettiva CIR/CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.
11. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dalla legge.
12. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8 **Versamenti dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Taormina.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Taormina le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art 7 comma 7 del presente regolamento.
4. I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Art. 9 **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .

Art. 10 **Sanzioni**

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 87 del 2024.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione del 100% dell'imposta, così come previsto nel regolamento delle Entrate all'art. 19, lettera c.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la mancata acquisizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art.7, commi 10 e 11, si applica la sanzione pecuniaria da 800 a 8000 euro, per l'omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 5000 euro, ai sensi del art. 13-ter decreto-legge n. 145/2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 7, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per l'omesso accreditamento al portale web di cui all'art.7 comma 5, del presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.

Art. 11 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci (euro 12, così come abbiamo previsto nel regolamento delle entrate all'art 8).
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal

Comune di Taormina, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.

Art. 14
Osservatorio
Tavolo tecnico del turismo

1. L'Amministrazione comunale convoca un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.
2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.
3. Il tavolo tecnico è così formato:
 - Sindaco o suo delegato
 - 1 rappresentante dell'Associazione Albergatori maggiormente rappresentativa con sede a Taormina
 - 1 rappresentante dell'Associazione extralberghiere con sede a Taormina
 - 1 rappresentante dell'associazione degli imprenditori con sede a Taormina
 - 1 rappresentante delle guide turistiche con sede a Taormina
 - 1 rappresentante della minoranza consiliare

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.

**POSTA CERTIFICATA: COLLEGIO DEI REVISORI VERBALE PARERE N.
10**

Mittente: micheleguzzardi@pec.it

Destinatari: Taormina Comune <protocollo@pec.comune.taormina.me.it>

Destinatari (CC): La Torre Angela <a.latorre@comune.taormina.me.it>; Biondo <BIONDOANTONINO.DOTTCOMM@PEC.IT>; Manuele <FILIPPO.MANUELE@PEC.IT>

Inviato il: 14/04/2025 10.29.54

Posizione: PEC istituzionale Comune di Taormina/Posta in ingresso

Trasmetto, in allegato, i verbali come in oggetto.

Michelangelo Guzzardi

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Gaeta 68

97019 Vittoria (RG)

tel.3345837339

email: guzzardi.studio@gmail.com

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Nota trasmissione.pdf.p7m ()

10 - VERBALE PARERE ok PROPOSTA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SDOGGIORNO.pdf

E
COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0015056/2025 del 14/04/2025
Firmatario: MICHELANGELO GUZZARDI



Comune di Taormina
Provincia di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Assessore al Bilancio
Segretario Generale
Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria

Comune di Taormina

Pec: prot@pec.comune.taormina.me.it

OGGETTO: Verbale n. 10 – Parere “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”.

Trasmetto in allegato verbale – parere come in oggetto.

Cordiali saluti

Vittoria li 14/04/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente - Dott. Michelangelo Guzzardi

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI TAORMINA**

Verbale n. 10

Parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di aprile, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori del Comune di Taormina, nominato in data 02/11/2023 con apposita Delibera del Consiglio Comunale n. 71 composto da:

Dott. Michelangelo Guzzardi (Presidente)

Dott. Antonino Biondo (Componente)

Dott. Filippo Manuele (Componente)

PREMESSA

L'Organo di revisione ha preso visione della proposta di delibera di Consiglio Comunale, prot. 0013101 del 31/03/2025, come in oggetto con la quale si intende procedere all'adozione del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" corredata del documento allegato di n. 8 pagine denominato "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno".

VISTI

L'art.4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*", ha:

- o *introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;*
- o *previsto che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;*
- o *che con Regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, venisse dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.*

- Ai sensi dell'art.4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.95 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs 14 marzo 2011 e possono

istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché in deroga all'art.1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

- ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997 *"...Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti....."*;

- dell'art.149 del D.Lgs n.267/2000 che recita: *".....la legge assicura, altresì, agli enti locali la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente"* e precisa, all'art.42 comma 2, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare lett. a) e di atti concernenti l'istituzione dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote lett. f);

- dell'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- della nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale disciplina le modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

TENUTO CONTO

ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO

che il Regolamento di cui alla presente proposta e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, si compone di n. 15 articoli;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area economico finanziaria in data 31/03/2025;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno".

L'Organo di revisione

Michelangelo Guzzardi

Antonino Biondo

Filippo Manuele

(documento firmato digitalmente)